



CITTA' DI TERAMO

Rep. n. 5841

Affidamento congiunto del servizio di progettazione del livello

definitivo/esecutivo, e dell'esecuzione dei lavori relativo all'intervento di

“PNRR – MISURA M2C2- 4.1- RAFFORZAMENTO MOBILITA’

CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO ‘CICLOVIE URBANE’ D.M.

509/2021”

LOTTO A - CIG A01DE3D86C Importo contrattuale € 542.557,39 (IVA e

oneri di legge inclusi).

LOTTO B CIG A01DE4E674 Importo contrattuale € 1.716.160,78 (IVA e

oneri di legge inclusi).

CUP: D43D21001940001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 28 (ventotto) del mese di

Maggio in Teramo, presso la sede Municipale in Via Carducci, 33, innanzi a

me **Dott.ssa Daniela Marini**, Segretario Generale del Comune di Teramo,

giusta decreto sindacale n. 2 del 8.02.2021, autorizzato a ricevere gli atti in

forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono costituiti:

-l'ing. Remo BERNARDI nato a [REDACTED],

Dirigente pro-tempore dell'Area 6 del Comune di Teramo, giusta decreto

sindacale n.32 del 30.12.2021 che, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del

D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2951

del 22.12.2023, interviene al presente atto in nome e per conto del Comune

di Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33,

e con codice fiscale n. 00174750679 e di seguito nel presente atto



denominato semplicemente “Comune”;

- il sig. **Giuseppe Di Sabatino** nato a [REDACTED]

[REDACTED] Legale Rappresentante della Società Di Sabatino Giuseppe &

C. S.r.l. con sede in Val Vomano di Penna Sant'Andrea (C.F./P.I.

00780200671), giusta visura ordinaria acquisita d'ufficio dal portale

Verifiche PA in data 07/12/2023, che tuttora risulta valida ed efficace, e di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”.

I componenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Segretario

Generale, sono personalmente certo, per averla accertata come di seguito:

- il sig. **Giuseppe Di Sabatino** carta d'identità n. [REDACTED]

[REDACTED] il di 22/07/2021, con scadenza il di

02/12/2031;

- ing. **Remo Bernardi** per conoscenza personale;

mi chiedono di ricevere questo atto al quale:

PREMETTONO

- con Determina Dirigenziale n.2174 del 20.10.2023, si stabiliva di indire, a

seguito di procedura aperta andata deserta come da avviso sui risultati prot. n.

58807 dell'11.08.2023 debitamente pubblicato, una procedura negoziata

senza bando di gara previa consultazione di almeno 10 operatori economici

individuati in base ad indagine di mercato effettuata mediante avviso, ai sensi

dell'art.1 comma 2 lett.b) D.L.76/2020 per l'affidamento congiunto del

servizio di progettazione del livello definitivo/esecutivo, e dell'esecuzione

dei lavori relativo all'intervento di “PNRR – MISURA M2C2- 4.1-

RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA- SUB-INVESTIMENTO

‘CICLOVIE URBANE’ D.M. 509/2021” con successivo invito a presentare



l'offerta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in due lotti (A e B);

- con la medesima determina sopra citata si è stabilito di procedere mediante applicazione del D.Lgs. 50/2016 alla luce della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023 e della successiva risposta a richiesta di parere del 01.10.2023 (n.2153);
- con successiva determina dirigenziale n. 2237 del 26.10.2023, trasmessa con nota prot. n. 76265 del 27.10.2023, sono state apportate delle integrazioni e delle modifiche al precedente provvedimento sopra richiamato;
- pertanto, in data 30.10.2023, è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato prot. n.76734, approvato con Determina n. 2254 del 30/10/2023, sulla piattaforma Maggioli, all'Albo Pretorio, sul sito di questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata da parte degli operatori economici del settore;
- con verbale del 6.11.2023 sono stati ammessi alla procedura negoziata in questione gli operatori economici dettagliatamente indicati nell'elenco, non materialmente allegato, ma depositato agli atti di ufficio, nel rispetto dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
- con successiva Determina Dirigenziale n. 2353 del 08.11.2023 sono stati modificati gli importi a base di gara della procedura negoziata ivi indicati;
- pertanto, si è proceduto alla pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di



mercato prot. n. 79571 del 10.11.2023, approvato con Determina Dirigenziale n.2367 del 10/11/2023, pubblicato sulla piattaforma Maggioli, all'Albo Pretorio, sul sito di questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata da parte degli operatori economici del settore fermo restando che sono state considerate valide anche le istanze di candidatura pervenute a seguito dell'avviso prot. n.76734, ammesse con verbale del 6.11.2023 sopra citato, giusta quanto previsto nel richiamato provvedimento dirigenziale n.2353 del 08.11.2023;

- con successivo verbale del 16.11.2023 sono stati ammessi alla procedura negoziata in questione gli operatori economici dettagliatamente indicati nell'elenco, non materialmente allegato, ma depositato agli atti di ufficio, nel rispetto dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

- pertanto con lettera di invito prot. n.81362 del 17/11/2023 il Comune di Teramo ha indetto per il giorno 28 novembre 2023 ore 9:30 la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in questione e per il giorno 5 dicembre 2023 ore 9:30, l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art.83, comma 9, del Dlgs 50/2016;

- con nota prot. n.81409 del 17/11/2023 è stato, altresì, pubblicato, nel sito istituzionale dell'Ente, il previsto avviso ai fini dell'evidenza dell'avvio della presente procedura negoziata anche sul "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016;

- che con il provvedimento dirigenziale n.2951 del 22.12.2023 l'affidamento



in oggetto, per entrambi i lotti A e B, è stato aggiudicato all'unico

partecipante DI SABATINO GIUSEPPE & C. S.R.L., il quale ha indicato

per la progettazione, per entrambi i lotti A e B, l'Arch. Alessandro Tursi, nato

a [REDACTED] studio in Giulianova (TE), Via Dalmazia n.15

(Partita IVA 01575700677), e l'Arch. Valentino Castelli, nato a [REDACTED]

[REDACTED], con studio in Pineto (TE), in Piazza della Repubblica n.10/A

(Partita IVA 01551710674), verso:

- un ribasso percentuale sulle spese ed oneri accessori per servizi di

architettura e di ingegneria posto a base di gara pari al 25,55%;

- un ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori pari al 5,27%;

- un ribasso percentuale sulla quantificazione del tempo complessivo posto a

base di gara per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva pari al

15,00%;

- che in data 27.12.2023 con protocollo n. 90856 è stata effettuata la

comunicazione di cui all'art.76 comma 5 lett. a) Dlgs 50/16

all'aggiudicatario, unico partecipante;

- che si può procedere alla stipula del contratto, posto che sono decorsi i 35

giorni previsti dall'art. 32, comma 9 del medesimo decreto (c.d. clausola

stand still) senza aver avuto notizia di ricorsi o di istanze cautelari presentati

davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

- che la ditta Di Sabatino Giuseppe & C. S.r.l., nonché i soggetti indicati per

la progettazione sopra citati, risultano in regola con i requisiti di ordine

generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e con i requisiti di ordine speciale, e

che nei confronti dei medesimi è stata acquisita la documentazione antimafia,

giusta verbale di istruttoria depositato agli atti di ufficio;



- che l'appaltatore ha prodotto il proprio DVR, inviato per la opportuna visione al RUP e restituito dal medesimo, debitamente siglato, in data 14/05/2024;

- che con verbale sottoscritto in data 10/01/2024, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi Strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett.a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, let. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

- che, pertanto, in data 10/01/2024, il RUP procedeva alla consegna del servizio di progettazione in via d'urgenza all'Appaltatore, giusto Verbale di consegna del servizio ex art. 5, D.M. 49/2018, depositato agli atti dell'Ufficio.

Tutto ciò premesso, i componenti, confermata in ogni sua parte la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Teramo concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione



dei lavori di ”RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA” SUB-

INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" D.M. 509/2021 - misura M2C2

del PNRR”, Lotto A e Lotto B, alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della

disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche

“Codice dei contratti”).

L’espletamento delle prestazioni è altresì disciplinato dalle ulteriori

condizioni contenute nel Capitolato Speciale Lotto A, Capitolato Speciale

Lotto B e nei progetti relativi ai lotti A e B presentati dall’Appaltatore

nell’ambito della procedura di gara, allegati al presente atto rispettivamente

sub lett. “A”, “B”, “C” e “D”, a farne parte integrante e sostanziale.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento per il

LOTTO A è A01DE3D86C, per il LOTTO B è A01DE4E674.

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:

D44E22000380006.

Art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo del presente appalto, per entrambi i Lotti A e B, ammonta complessivamente a € 2.258.718,17 (IVA e oneri di legge inclusi) di cui:

LOTTO A

- € 12.673,96 al netto del ribasso d’asta (sulla voce”Spese ed Oneri Accessori”) pari al 25,55% sulla base dell’offerta presentata, oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge per complessivi € 16.080,72 per lo svolgimento dei servizi di progettazione;

- € 444.260,59 al netto del ribasso d’asta pari al 5,27% sulla base



dell'offerta presentata, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a

€ 34.354,56 e IVA in misura del 10%, per un importo complessivo pari ad €

526.476,67 per l'esecuzione dei lavori,

e, così, per un importo contrattuale complessivo relativo al Lotto A pari ad €

542.557,39

LOTTO B

• € 33.014,15 al netto del ribasso d'asta (sulla voce "Spese ed Oneri Acces-

sori") pari al 25,55% sulla base dell'offerta presentata, oltre Cassa di Previ-

denza e IVA di legge per complessivi € 41.888,35 per lo svolgimento dei ser-

vizi di progettazione;

• € 1.455.659,12 al netto del ribasso d'asta pari al 5,27% sulla base

dell'offerta presentata, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a

€ 66.406,73 e IVA in misura del 10%, per un importo complessivo pari ad €

1.674.272,43 per l'esecuzione dei lavori,

e, così, per un importo contrattuale complessivo relativo al Lotto B pari ad €

1.716.160,78.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 59, com-

ma 5-bis, del Codice dei contratti.

Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale (Lotto A e B), integrante

il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



Art. 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore dichiara, con il presente atto, di eleggere domicilio nel Comune di Teramo, all'indirizzo Via De Benedictis, civico 7, presso l'Area 6 "Lavori Pubblici e Manutenzioni" e comunque presso gli uffici della Direzione dei lavori.

Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 23, 39 e seguenti del Capitolato Speciale Lotto A e B. Il sig. Giuseppe Di Sabatino, in qualità di Legale Rappresentante della Di Sabatino Giuseppe & C. S.r.l., ha comunicato che i conti dedicati sui quali dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari di cui al presente appalto, per entrambi i lotti A e B, sono quelli accesi presso:

Banca di Credito Cooperativo di Basciano (Ag. Di Basciano), IBAN

Banca Popolare di Bari (Ag. di Val Vomano di Penna S.A.), IBAN

e che il soggetto delegato ad operare sugli stessi è Di Sabatino Giuseppe nato

codice fiscale

L'Appaltatore al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e si obbliga, altresì, ad inserire, a pena di nullità, nei Contratti sottoscritti con i SubAppaltatori ed i SubContraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle



forniture di cui al presente appalto, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

imposti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di

Teramo ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di

Teramo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(SubAffidatario/SubContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi

dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al

Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve

rispettare i dettami previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai punti precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore al Comune che, in caso contrario, è sollevato da ogni

responsabilità.

Art. 7-TERMINI DELL'APPALTO

Le parti danno atto che in data 10/01/2024, viste le stringenti tempistiche del

finanziamento PNRR, il RUP procedeva alla consegna, all'Appaltatore, del

servizio di progettazione in via d'urgenza, giusto Verbale di consegna del

Servizio in via d'urgenza, ex art. 5, D.M. 49/2018.

L'appaltatore si impegna, per entrambi i Lotti A e B, a consegnare entro 51

giorni il progetto definitivo/ esecutivo relativo alle modalità di realizzazione

dell'appalto, come previsto dall'art. 16 rispettivamente del Capitolato

Speciale Lotto A e Lotto B, al netto del ribasso del 15% offerto in sede di



gara, per entrambi i lotti, per la riduzione dei tempi contrattuali; progetto

che, oltre a essere idoneo ad acquisire ogni eventuale titolo autorizzativo sarà oggetto di validazione e verifica da parte del Comune di Teramo.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine del 30 marzo 2025 per il Lotto A giusta quanto previsto dall'art.27 del Capitolato Speciale Lotto A.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine del 30 marzo 2026 per il Lotto B giusta quanto previsto dall'art.27 del Capitolato Speciale Lotto B.

Art. 8-PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE

PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice e dell'art.50, comma 4, del D.L. 77/2021, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei progetti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella medesima misura pari al 1 per mille dell'importo contrattuale che non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni oltre il periodo concesso per la progettazione della fase progettuale che viene in questione per colpa imputabili all'appaltatore, si procederà alla risoluzione contrattuale per inadempimento.



Ai sensi dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, il Comune prevede che, qualora l'ultimazione della progettazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, sia riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 % dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione della progettazione consenta all'Amministrazione l'approvazione del progetto.

ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47 del D.L. n. 77/21 (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108), determina l'applicazione delle penali giornaliere, ai sensi del comma 6 dello



stesso all'articolo 47, così articolate.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati in sede di gara relativi a commi 4 e 5, comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura del 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale graduata proporzionalmente al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, come premialità ex art. 47 D.L. 77/21 convertito in L. 108/2021, fino ad un importo massimo pari al 20 ‰ dell'importo netto contrattuale, a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

L'Appaltatore non è tenuto a produrre le relazioni previste dai commi 3 e 3 bis, art. 47, D.L. 77/21, avendo l'impresa un numero di dipendenti inferiori a 15 (quindici), come dichiarato in sede di gara nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, il Comune prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 9 -INDEROGABILITA' DEI TERMINI DELLA

PROGETTAZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:



a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti

tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o

infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

c. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di

sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico

dell'Appaltatore comunque previsti nel Capitolato Speciale;

e. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, Subappaltatori,

affidatari, altri incaricati;

f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio

personale dipendente.

Art. 10-SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre

circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola

d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle previste nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensione dei lavori si applicano le disposizione di cui al sopracitato articolo 8.



Art.11-ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato

Speciale e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico

dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in



rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli

altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione

o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri indicati nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

Art. 12-CONTABILITÀ DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte

del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste

negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore

rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il

direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono

firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 13-REVISIONE DEI PREZZI



Ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in deroga all'articolo 106,
comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, saranno valutate dal Comune di Teramo soltanto se tali
variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto
di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del sopra citato
articolo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari
all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al
comma 7 del menzionato art. 29.

Art. 14-VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto
delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità
previste dall'ordinamento del Comune di Teramo.

Art. 15-PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Il Comune erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35,
comma 18 del Dlgs 50/2016.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare degli
stati di avanzamento lavori secondo quanto previsto dall'art. 40 del
Capitolato Speciale Lotto A e B.



Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto che precede.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, seguirà le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 16- RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Art. 17-COLLAUDO E MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 42 del Capitolato Speciale Lotto A e B.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo



scioglimento del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 19-CONTROVERSIE

Si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (Capitolo 11, artt. 51 e ss).

In caso di mancata definizione delle controversie insorte secondo quanto previsto dal citato Capitolato, la risoluzione sarà demandata al Giudice competente.

Si elegge esclusivamente competente il Foro di Teramo, così come indicato nel Capitolato Speciale.

Art. 20-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il

Comune di Teramo effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.



L'appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune di Teramo paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98 del 2013, il Comune di Teramo ha acquisito, con le modalità previste dal D.M. 30/01/2015 e secondo le indicazioni operative indicate nella circolare n. 19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 39635406 con scadenza al 11.06.2024 dal quale risulta la regolarità dei versamenti INAIL, INPS e Cassa Edile della Di Sabatino Giuseppe & C. S.r.l. .

Art. 21-SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso il Comune di Teramo il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i., inviato, per la opportuna visione, al RUP e sottoscritto dal medesimo il 14.05.2024.

L'Appaltatore si obbliga a rimettere il piano operativo di sicurezza di cui



all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai punti che precedono, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dall'eventuale Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal Comune di Teramo o dal responsabile dei lavori.

Art. 22-CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione del Comune di Teramo e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, i lavori relativi al Lotto A e B che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, giusta DGUE, possono essere subappaltati, nella misura, con i limiti di cui ai provvedimenti dirigenziali n.2174 del 20.10.2023 e n.2237 del 26.10.2023 e n.2353 del 08.11.2023 al



relativo invito prot. n.81362 del 17.11.2023 e con le modalità previste

dall'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la necessaria cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 000/3104/00 del 06.03.2024 rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Basciano per l'importo di € 25.902,00, per il Lotto A, e garanzia fidejussoria n. 000/3105/01 del 06.03.2024 rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Basciano per l'importo di € 81.237,00 per il Lotto B, entrambe con importo dimezzato rispetto a quello richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del Codice dei Contratti, in quanto l'Appaltatore ha dichiarato di essere Piccola Impresa.

Le garanzie fideiussorie prestate saranno progressivamente svincolate secondo le modalità ed i tempi indicati agli articoli 23, 24, 25, 26 e 40 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi lo stesso ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art.24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E ALTRI OBBLIGHI

Progettazione definitiva/esecutiva

Tra le parti si prende atto che i soggetti incaricati hanno prodotto polizza di responsabilità civile professionale; in particolare l'Arch. Tursi Alessandro e



l'Arch. Castelli Valentino hanno prodotto, quale Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti, la Polizza Responsabilità Civile Professionale,

Polizza n. 732175415, rilasciata da Cattolica Assicurazioni – Generali Italia

S.p.A., con scadenza copertura al 23/04/2026.

Esecuzione dei lavori

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando il Comune di Teramo da ogni responsabilità al

riguardo.

Secondo quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale l'Appaltatore ha

stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a tale scopo,

un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al punto che

precede, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato

di collaudo dei lavori, con polizza numero 2024/06/2120730 rilasciata dalla

Reale Mutua Assicurazioni in data 02.02.2024, con decorrenza dal

05.02.2024, per il lotto A, unitamente ad "Appendice di proroga,

aggiornamento somma assicurata" del 13.05.2024, per i seguenti importi :

- Opere oggetto del contratto € 444.260,59
- Opere preesistenti € 1.000.000,00
- Demolizioni e sgombero € 200.000,00

per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.

e con polizza numero 2024/06/2120731 rilasciata dalla Reale Mutua

Assicurazioni in data 02.02.2024, con decorrenza dal 05.02.2024, per il lotto

B, unitamente ad "Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata"



del 13.05.2024, per i seguenti importi :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Opere oggetto del contratto | € 1.455.659,12 |
| • Opere preesistenti | € 1.000.000,00 |
| • Demolizioni e sgombero | € 200.000,00 |

per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 1.000.000,00.

L'Appaltatore si impegna ad integrare le somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo.

ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal capitolato per gli interventi finanziati con risorse del PNRR, l'Appaltatore si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al capitolato prestazionale.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità



L'Appaltatore non è tenuto a produrre le relazioni previste dai commi 3 e 3

bis, art. 47, D.L. 77/21, avendo l'impresa un numero di dipendenti inferiori a 15 (quindici), come dichiarato in sede di gara nella domanda di partecipazione.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi del Capitolato d'Appalto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 14% (quattordici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta ai giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), come già dichiarato in sede di gara nella domanda di partecipazione.

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 8 del presente Contratto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi



dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi; in proposito si rinvia a quanto stabilito in merito nella Determina Dirigenziale n. 2174 del 20/10/2023.

Art. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Si allegano, come parte integrante e sostanziale al presente Contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale Lotto A (All.A), per la sola parte normativa, giusta autorizzazione del Rup del 27.5.2024;
- Capitolato Speciale Lotto B (All.B), per la sola parte normativa, giusta autorizzazione del Rup del 27.5.2024 ;
- Offerta tecnica Lotto A (All. C);
- Offerta tecnica Lotto B (All. D)
- Calcolo sommario di spesa Lotto A (All.E);
- Calcolo sommario di spesa Lotto B (All.F)
- il Patto di integrità approvato con delibera di G.M. n. 408 del



30.12.2021 (All.G).

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Area 6:

- gli elaborati progettuali;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 96 e 100, del Testo Unico Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia e la cauzione definitiva.

Art.27 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Tra le parti si prende atto che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016, l'Arch.

Alessandro Tursi, nato a Milano il 12.12.1973 con studio in Giulianova (TE)

Via Dalmazia n.15 (Partita IVA 01575700677) e l'Arch. Valentino Castelli,

nato a Atri (TE) il 16.01.1970 con studio in Pineto (TE) in Piazza della

Repubblica n.10/A (Partita IVA 01551710674), risultano iscritti,

all'Anagrafe antimafia degli esecutori, e che la citata iscrizione, giusta art. 83

bis, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 equivale al rilascio delle informazioni

antimafia.

Tra le parti si prende atto, infine, che anche ai sensi dell'art. 1, comma 52

della legge n.190/2012, la Società Di Sabatino Giuseppe & C. S.r.l., è iscritta

ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012, presso la Prefettura di

Teramo, nell'apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori

maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 06/11/2012, n.

190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, dal 21/01/2016 e con scadenza al

20/01/2024; si precisa che la medesima iscrizione risulta ancora valida in quanto,



nell'apposita voce dell'elenco, le Prefetture competenti hanno provveduto a

darne conto (aggiornamento in corso, nello specifico per l'appaltatore è presente

la dicitura "rinnovo in istruttoria") giusta quanto previsto dalla Circolare del

Ministero dell'Interno, Gabinetto, prot. n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013,

comma 9, titolato-Aggiornamento periodico dell'elenco – che così recita “nel

caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggono oltre la validità

dell'iscrizione nelle White List, essa mantiene la propria efficacia e la prefettura

competente provvede a darne conto nell'apposita voce (Aggiornamento in corso)

dell'elenco”. Tra le parti si prende altresì atto che la citata iscrizione, giusta

comma 52 bis dell'art. 1 della sopra menzionata legge 190/2012 e art. 7 del

D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016,

tiene luogo delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art.28 - NORMA ANTICORRUZIONE

Il Sig. **Giuseppe Di Sabatino** nella sua qualità di legale rappresentante della

Di Sabatino Giuseppe & C. S.r.l., ha dichiarato, ai sensi dell'art.53, comma

16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Comune di Teramo nei loro confronti per il triennio successivo alla

conclusione del rapporto.

Art.29 – MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e

all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi

modo, manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli organi sociali, dei



dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Teramo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale.

Art.30 - CONDIZIONI DI OSSERVANZA DEI CODICI DI

COMPORAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*" e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021 e ss.mm.ii. l'Appaltatore e, per suo tramite,



i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

I richiamati codici – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella *homepage* del sito web del Comune di Teramo alla sezione “*Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta*” e, con la firma del presente atto, si dichiara di averne piena conoscenza.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art.31 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione trovano applicazione gli articoli 121,122,123 e 124 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010.

Art.32 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute



necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di

sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Appaltatore medesimo.

L' Appaltatore si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la

propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri

diritti d'autore ai sensi della legge n. 633/1941.

Il Comune potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento

preparato da o per l'Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente

incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati

dell'Appaltatore stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Appaltatore a norma di Legge ed

autorizza il Comune di Teramo sin d'ora alla pubblicazione del progetto e di

quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili dal Comune.

Art. 33 - CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE

DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO COME

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati forniti

in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo,

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore

nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai

fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della

rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene



mediante:

• strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per



adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di

esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente

normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e

giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge

o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e

dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune

solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del

d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono

trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della

relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità

di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della

quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti

disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che

l'Appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati

dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In

particolare, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o



meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Dirigente p.t. dell'Area 6, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono: tel. 0861/324299; e-mail: dpo@comune.teramo.it.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art.34 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto



degli obblighi derivanti del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30 dicembre 2021, n. 408.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri

aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia

soggetto terzo subcontraente, facente parte della c.d. "filiera delle imprese",

senza riserva alcuna, il Protocollo in parola che, con la sottoscrizione del

presente Contratto di cui al precedente comma 1, viene espressamente,

integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le

clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Il mancato rispetto del citato Patto di Integrità darà luogo alla risoluzione del

contratto.

Art.35 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti

fanno riferimento alle disposizioni del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, del d.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del

d.lgs n.50/2016, al D.L. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, al D.L. 77/2021

conv. in legge n. 108/2021, al d.lgs. 81/2008 e al Capitolato Speciale Lotto A

e Lotto B.

Art.36 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico del Comune.



L'imposta di bollo per il presente contratto è assolta nella misura forfettaria di

Euro 45,00 ai sensi dell'art. 1, comma 1bis, n. 4, allegato A della Tariffa,

parte prima, al D.P.R. 642/1972 .

L'imposta di bollo per gli allegati è stata assolta mediante pagamento con

modello F24 in data 08/04/2024 per l'importo di € 640,00 come risulta dalla

ricevuta depositata agli atti comunali.

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante, munito di firma digitale rilasciata

dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n.7420089200039048, in corso di

validità e non revocata, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su trentasei pagine a video, e quanto

della successiva trentasettesima, dandone lettura alle parti, le quali, previa

dichiarazione che la loro firma digitale non è stata oggetto di revoca, l'hanno

riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato

espressamente dalla lettura degli allegati in esso richiamati, del contenuto dei

quali dichiarano di avere completa conoscenza, per cui a conferma lo

sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali,

come di seguito specificato:

- ing. BERNARDI Remo mediante l'apposizione della firma digitale

rilasciata dalla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n.74200089300643558 in

corso di validità.

- sig. DI SABATINO Giuseppe, mediante l'apposizione della firma digitale

rilasciata da C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia n. 7420128003653397 in

corso di validità.

In presenza delle parti io, Segretario Comunale ufficiale rogante, ho firmato il

presente contratto e relativi allegati informatici in formato pdf con firma



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

digitale.